Accordo quadro per la gestione delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali nelle aree di crisi complessa di Frosinone e Rieti

Anno 2023

La Regione Lazio e le Parti Sociali di seguito indicate:

- CGIL Roma e Lazio
- CISL Lazio
- UIL Lazio
- CISAL Lazio
- UGL Lazio
- USB Lazio
- Unindustria Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma, Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo
- Federlazio
- Lega coop Lazio
- Confcooperative Lazio
- AGCI Lazio
- Confcommercio Lazio
- Confesercenti Lazio
- Confartigianato Imprese Lazio
- Casartigiani Lazio
- Coldiretti
- Confprofessioni Lazio
- CNA Lazio
- Confetra Lazio
- Federalberghi
- Confapi Lazio
- CDO
- ABI
- Visto il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, che all'art. 44 co. 6 bis così come modificato dal d.lgs. 24 settembre 2016, n. 185 - prevede, per l'anno 2016, la possibilità di disporre l'utilizzo delle risorse per gli ammortizzatori sociali in deroga destinandole preferibilmente alle aree di crisi complessa;
- visto il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 che all'art. 44 co. 11 bis così come modificato dal d.lgs. 24 settembre 2016, n. 185 prevede la possibilità per le imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa di beneficiare di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi;
- vista la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 ottobre 2016 n.
 30;

- visto l'Addendum all'Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga dell'11 gennaio 2016 tra la Regione Lazio e le Parti Sociali sottoscritto in data 8 novembre 2016;
- visti gli addenda all'Accordo Quadro del 8 novembre 2016 sottoscritti in data 1 dicembre e 19 dicembre 2016;
- visto il D.I. del 12 dicembre 2016, n. I, con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno provveduto alla ripartizione delle risorse volte al finanziamento delle misure di cui all'art. art.44 c.11 bis del d.lgs. 148/2015 riconoscendo alla regione Lazio - per il 2016 - l'importo di €26.000.0000,00;
- vista la legge 27 febbraio 2017, n. 19 di conversione del decreto mille-proroghe 2016 (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) con la quale è stata estesa al 2017 la possibilità per le imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa di beneficiare di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi (d.lgs. 148/2015, art. 44 c.11 bis);
- visto il D.I. del 5 aprile 2017 n.12, con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno provveduto alla ripartizione delle risorse volte al finanziamento delle misure di cui all'art. art.44 c.11 bis del d.lgs. 148/2015 riconoscendo alla regione Lazio - per il 2017- l'importo di € 19.602.472,25;
- vista la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 marzo 2017 n.
 7;
- visto l'art. 53 ter, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, che disciplina il finanziamento del "Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa" attraverso le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017;
- vista la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 giugno 2017 n. 13, avente ad oggetto "trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi del decreto legge 22 giungo 2012, n.83 convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134";
- visto l'Accordo quadro ammortizzatori sociali per area di crisi complessa sottoscritto tra la Regione Lazio e le Organizzazioni sindacali in data 17 luglio 2017;

- visto l'Accordo Quadro Regione Lazio Parti Sociali del 28 febbraio 2018 finalizzato all'utilizzo delle risorse di cui all'art. I, co. 139 della legge di bilancio 2018 n. 205/2017, volto al finanziamento dell'indennità di mobilità in deroga ex art. 53 ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e al finanziamento della cassa integrazione straordinaria ex articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015;
- visto l'Addendum all' l'Accordo Quadro Regione Lazio Parti Sociali del 28 febbraio 2018, sottoscritto in data 28.12.2018, con cui le Parti hanno convenuto di garantire il trattamento di mobilità in deroga a tutte le istanze pervenute e positivamente istruite nel 2018 fino al I gennaio 2019 e comunque per una durata non superiore a 12 mesi;
- visto l'Accordo Quadro Regione Lazio Parti Sociali del 5 giugno 2019, volto al finanziamento dell'indennità di mobilità in deroga ex art. 53 ter del decreto –legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e al finanziamento della cassa integrazione straordinaria ex articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015;
- visto l'Accordo Quadro Regione Lazio Parti Sociali del 6 aprile 2020, volto al finanziamento dell'indennità di mobilità in deroga ex art. 53 ter del decreto –legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e al finanziamento della cassa integrazione straordinaria ex articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015;
- visto l'Accordo Quadro Regione Lazio Parti Sociali del II maggio 2021, volto al finanziamento dell'indennità di mobilità in deroga ex art. 53 ter del decreto –legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e al finanziamento della cassa integrazione straordinaria ex articolo 44, comma II-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015;
- visto l'Accordo Quadro Regione Lazio Parti Sociali del II aprile 2022, volto al finanziamento dell'indennità di mobilità in deroga ex art. 53 ter del decreto –legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e al finanziamento della cassa integrazione straordinaria ex articolo 44, comma II-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015;
- vista la Legge 29.12.2022 n. 197 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";
- vista la nota del MLPS Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della Formazione - del 11.05.2023, inoltrata a questa Direzione in data 25.05.2023, con la quale è stato trasmesso il Decreto Interministeriale n. 3 del 31.03.2023 di ripartizione delle risorse alle Regioni per l'anno 2023 ai sensi della Legge 29.12.2022 n. 197, art.1, comma 325, al fine di garantire la prosecuzione degli interventi di CIGS e mobilità in

deroga nelle aree di crisi industriale complessa, che assegna alla Regione Lazio l'importo di € 19.207.318,82;

- visto il residuo delle risorse assegnate, per l'anno 2022, a questa amministrazione con il
 D.I. n. 5 del 09.03.2022, per le aree di crisi industriale complessa, pari a € 1.095.974,53.
- considerato che nel territorio della Regione Lazio risultano presenti due aree di Crisi Industriale Complessa per le quali sono in corso i processi di reindustrializzazione:
 - 1) SLL Rieti D.M. 13 aprile 2011;
 - 2) SLL Frosinone D.M. 12 settembre 2016;
- considerato che nell'anno 2016, sono state sottoscritti n. 5 accordi di cassa integrazione straordinaria a favore di società operanti nel SLL di Frosinone per un totale di spesa pari a circa € 4.546.190,87;
- considerato che nell'anno 2017, sono stati sottoscritti n. 5 accordi di Cassa Integrazione Straordinaria a favore di n. 5 Società operanti nel SLL di Frosinone e Rieti per un importo totale di spesa pari a € 3.113.449,87;
- considerato che nell'anno 2018, sono stati sottoscritti n. 3 accordi di Cassa Integrazione Straordinaria a favore di n. 3 Società operanti nel SLL di Frosinone e Rieti per un importo totale di spesa pari a € 3.177.216,00;
- considerato che nell'anno 2019, sono stati sottoscritti n. 2 accordi di Cassa Integrazione Straordinaria a favore di n. 2 Società operanti nel SLL di Frosinone e Rieti per un importo totale di spesa pari a € 1.317.369,12;
- considerato che nell'anno 2020, sono stati sottoscritti n. 4 accordi di Cassa Integrazione Straordinaria a favore di n. 4 Società operanti nel SLL di Frosinone e Rieti per un importo totale di spesa pari a € 3.588.155,20;
- considerato che nell'anno 2022, è stato sottoscritto un accordo di Cassa Integrazione Straordinaria a favore di n. I Società operante nel SLL di Frosinone e Rieti per un importo totale di spesa pari a € 601.635,00;
- ritenuto necessario adottare tra la Regione Lazio e le Parti Sociali, come sopra indicate, un Accordo quadro finalizzato all'utilizzo delle risorse di cui all'art. I, comma 325 della Legge n. 197/2022, assegnate con Decreto Interministeriale n. 3 del 31.03.2023 e volto al finanziamento dell'indennità di mobilità in deroga ex art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e al finanziamento della cassa integrazione straordinaria ex art. 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

ART. I - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo che definisce i criteri per la fruizione delle risorse di cui all'art. I, comma 325 della Legge n. 197/2022, assegnate con Decreto Interministeriale n. 3 del 31.03.2023 e volto al finanziamento dell'indennità di mobilità in deroga ex art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e al finanziamento della cassa integrazione straordinaria ex art. 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015;

Art. 2 – DESTINATARI DELLA MOBILITÀ IN DEROGA

Sono destinatari del presente accordo "i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che alla data del 1 gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga".

Ai fini del presente accordo, così come indicato dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali all'incontro del 17 luglio 2017 i destinatari sono i lavoratori residenti nella Regione Lazio e che operavano in società aventi unità produttive ubicate nell'area di crisi industriale complessa del SLL di Frosinone o di Rieti.

ART. 3 - DURATA DEL TRATTAMENTO DI MOBILITÀ IN DEROGA

Il trattamento di mobilità in deroga può avere una durata massima di 12 mesi e può essere riconosciuto ai destinatari di cui all'art. 2, senza soluzione di continuità rispetto al precedente trattamento di mobilità ordinaria e comunque entro il 31.12. 2023.

ART. 4 - PROCEDURA PER RICHIEDERE IL TRATTAMENTO DI MOBILITÀ IN DEROGA

Le Parti, in un'ottica di semplificazione e di celerità, concordano di definire la seguente procedura per richiedere il trattamento di mobilità in deroga:

- I) La Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione provvede a trasmettere alle organizzazioni sindacali l'elenco, in formato xls, degli aventi diritto al trattamento di mobilità in deroga fino alla data del I gennaio 2023.
- 2) Le Organizzazioni sindacali, entro e non oltre il 7 giugno 2023, dovranno confermare, attraverso mail da trasmettere alla casella di posta elettronica certificata dell'Area Ammortizzatori Sociali e Interventi a sostegno del reddito, areavertenze@regione.lazio.legalmail.it, la presenza, all'interno del suddetto elenco, dei nominativi dei propri iscritti per i quali si richiede la concessione del trattamento di mobilità in deroga a partire dalla data del 2 gennaio 2023, avendo cura di evidenziare esclusivamente coloro che abbiano maturato o maturino il requisito pensionistico, indicandone la data precisa o abbiano avviato un rapporto di lavoro,

- segnalando l'inizio dello stesso o che per altre motivazioni non abbiano più diritto al trattamento di mobilità.
- 3) La Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione richiede al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la sostenibilità finanziaria degli interventi di mobilità in deroga, trasmettendo l'elenco nominativo dei soggetti interessati, indicante il codice fiscale, la data di cessazione del precedente trattamento, la durata del trattamento in prosecuzione e il costo dello stesso.
- 4) Ottenuta la sostenibilità finanziaria da parte del MLPS, la Direzione provvede a inserire nella piattaforma informatica regionale i dati dei richiedenti il trattamento di mobilità.
- 5) Successivamente la Direzione procede, con propria determinazione, ad autorizzare la concessione del trattamento di mobilità in deroga, a favore dei lavoratori indicati negli elenchi allegati.
- 6) La Direzione trasmette, quindi, ad INPS l'elenco delle autorizzazioni concesse ai fini della procedura di pagamento di competenza dell'Istituto.
- 7) La Direzione provvede, infine, a trasmettere ad Anpal, l'elenco nominativo e il codice fiscale dei lavoratori interessati, la durata del trattamento in prosecuzione della mobilità in deroga e il costo dello stesso nonché il piano regionale di politiche attive.

ART. 5 - TRATTAMENTO DI MOBILITÀ IN DEROGA CONDIZIONATO ALL'ATTIVAZIONE DI UNA POLITICA ATTIVA

Il trattamento di mobilità in deroga è condizionato all'attivazione di un percorso di politica attiva finalizzato al reinserimento occupazionale pena la decadenza dal beneficio di integrazione salariale.

Il lavoratore al quale è riconosciuto il diritto al trattamento di mobilità in deroga ex art. 53 ter L. 96/17, previa chiamata da parte del CPI, che potrà avvalersi anche dell'assistenza di Anpal Servizi, si rende disponibile per la presa in carico e per ricevere l'informazione circa le misura di politica attiva attivabili.

Il servizio sarà modulato anche da remoto al fine di garantire un servizio personalizzato nel rispetto delle prescrizioni di contenimento dell'emergenza sanitaria in corso.

Nel corso del colloquio di orientamento individuale, verrà effettua l'analisi del profilo professionale del lavoratore e sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato.

Il beneficiario del trattamento di mobilità in deroga a norma dell'art. 53 ter L. 96/17 è tenuto ad attenersi ai comportamenti previsti nel patto di servizio personalizzato ex art. 20 d.lgs.150/15 e soggiace agli obblighi e alle sanzioni di cui all'art. 21 d.lgs. 150/15.

A seconda delle competenze maturate e dell'età anagrafica del beneficiario del trattamento di mobilità in deroga, l'utente verrà inserito in una delle misure di politica attiva disponibili.

Con Determinazione Dirigenziale n. G02079 del 20.02.2023 è stato approvato l'Avviso Pubblico Lavori di pubblica utilità e cittadinanza attiva nelle aree di crisi complessa di Frosinone e di Rieti nella Regione Lazio - Priorità I "Occupazione" – Obiettivo specifico a) "Migliorare l'accesso all'occupazione", finalizzato ad offrire un sostegno ai percettori di mobilità in deroga che maturano il requisito pensionistico nei due anni successivi dall'avvio dei progetti con residenza o domicilio nei comuni delle aree di crisi complessa di Rieti e Frosinone della Regione Lazio.

Tale obiettivo è perseguito attraverso l'attuazione di iniziative destinate all'impiego temporaneo e straordinario in lavori di pubblica utilità da attivare nelle aree di crisi complessa della Regione Lazio di Frosinone e Rieti, generando un intervento produttivo capace di mantenere attivi nel mercato del lavoro soggetti che attualmente ne sono esclusi, favorendone la rioccupazione.

ART.6 - RISORSE DISPONIBILI

Al fine di finanziare gli interventi di cui al presente Accordo, le Parti convengono che le risorse per le aree di crisi industriale complessa, assegnate alla Regione Lazio con il Decreto Interministeriale n. 3 del 31.03.2023, pari a € 19.207.318,82 ed il residuo di quelle stanziate per l'anno 2022, con il D.I. 5 del 09.03.2022, pari a € 1.095.974,53, sono così ripartite:

- € 18.207.318,82 alla mobilità in deroga;
- € 2.095.974,53 alla CIGS per aree di crisi complessa.

Le Parti convengono sulla possibilità di redistribuire – previa informativa alle Parti Sociali firmatarie del presente Accordo - la ripartizione delle risorse per i suddetti trattamenti qualora dovessero registrarsi fabbisogni diversi e ulteriori rispetto agli stanziamenti succitati.

ART. 7 - NORME FINALI

Le parti si impegnano a monitorare periodicamente l'andamento operativo e finanziario dell'intervento, ad assumere eventuali ulteriori determinazioni qualora intervengano nuove precisazioni da parte del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali nonché a farsi parte attiva - ciascuno per le proprie competenze - per favorire la ricollocazione lavorativa.

Roma, 01.06.2023

REGIONE LAZIO

- CGIL Roma e Lazio
- CISL Lazio
- UIL Lazio
- CISAL Lazio
- UGL Lazio
- USB LAZIO
- Unindustria Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma, Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo
- Federlazio
- Lega coop Lazio
- Confcooperative Lazio
- AGCI Lazio
- Confcommercio Lazio
- Confesercenti Lazio
- Confartigianato Imprese Lazio
- Casartigiani Lazio
- Coldiretti
- Confprofessioni Lazio
- CNA Lazio
- Confetra Lazio
- Federalberghi
- Confapi Lazio
- CDO
- ABI